

Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA B), DEL D.LGS 231/2007

OPERATIVITÀ CONNESSA CON ILLECITI FISCALI

Gli illeciti fiscali destano notevole preoccupazione poiché incidono negativamente sui gettiti nazionali, ostacolando l'attuazione di politiche favorevoli alla crescita; in Italia costituiscono un problema particolarmente rilevante date le dimensioni dell'evasione fiscale e l'eterogeneità delle fattispecie in essa comprese: a schemi illeciti consolidati e ricorrenti si accompagnano forme di evasione innovative, anche complesse, nell'ambito delle quali ingenti flussi finanziari vengono trasferiti verso territori a fiscalità privilegiata o giurisdizioni opache e/o non cooperative¹, con legislazioni fiscali favorevoli o carenti sotto il profilo della trasparenza bancaria o societaria, allo scopo di nascondere capitali di origine illecita, schermare gli assetti proprietari, interrompere la tracciabilità dei flussi finanziari.

L'evasione e i reati tributari ricorrono tra le condotte criminali presupposto di riciclaggio richiamate nel *National Risk Assessment*, da ultimo aggiornato al 2018: per quanto l'entità del fenomeno appaia in diminuzione, è comunque cresciuto il numero dei soggetti denunciati o arrestati per tali reati².

La *Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva* per l'anno 2019 riferisce che, con riguardo alla quantificazione di detta evasione, nel triennio 2014-2016, è stato stimato un *gap* complessivo pari a circa 109,7 miliardi di euro.

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L'analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l'origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l'evasione fiscale rappresenti lo strumento per preconstituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L'analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e corruzione.

Le casistiche analizzate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) rivelano schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

In relazione a quanto precede, si è ritenuto di valorizzare il contributo offerto dal settore privato con le segnalazioni di operazioni sospette e di tenere conto dell'esperienza

¹ In tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale si richiama la Direttiva 2011/16/UE e le successive modificazioni in materia di scambio di informazioni nonché, in particolare, gli standard elaborati dall'OCSE per lo scambio di informazioni di natura finanziaria ai fini fiscali (CRS - *common reporting standard*) e le relative norme attuative emanate in Italia (legge 18 giugno 2015, n. 95; decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni).

² *National Risk Assessment*, pag. 12.

maturata dalla UIF nello svolgimento dei compiti di analisi finanziaria, per aggiornare e ampliare gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012; al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati - in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate - i seguenti schemi di anomalia:

- A. utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- B. frodi sull'IVA intracomunitaria;
- C. frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale;
- D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Gli schemi A, B e C sostituiscono quelli diffusi con le Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, rispettivamente, in tema di frodi sull'IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni.

I nuovi schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni; alcuni indici si attagliano specificamente all'attività degli intermediari bancari e finanziari; lo schema sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi (D) si riferisce prevalentemente all'attività dei professionisti.

Alcune tipologie operative possono inoltre risultare strettamente collegate o complementari, rappresentando distinte fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali.

Anche se i profili soggettivi sono analoghi nei primi due schemi e, in linea di massima, comuni a tutte le fattispecie descritte, per agevolare l'individuazione in un unico contesto dei fenomeni sospetti, essi vengono riproposti all'interno di ciascuno schema.

Si rammenta che ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo; dall'altro, la mera ricorrenza di un singolo elemento non è di per sé motivo sufficiente per procedere alla segnalazione. Infatti, le circostanze soggettive e oggettive riportate negli schemi rilevano ai fini dell'individuazione di ipotesi di operazioni sospette se, in base alle informazioni disponibili, risultano concatenate dal punto di vista logico e temporale, in modo da risultare funzionali a un'ipotesi di illecito fiscale.

Qualora emergano operazioni sospette riconducibili al fenomeno descritto, è necessario segnalarle alla UIF con la massima tempestività.

Sarà cura dei soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.

UTILIZZO O EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Premessa

Il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, punisce chi “*al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi*” (art. 2) nonché chi “*al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (art. 8).

Ai fini della configurazione di entrambi i reati, le fatture e gli altri documenti rilevanti sono “*le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*» (art. 1, comma 1, lett. a).

Assumono quindi rilievo l'inesistenza oggettiva, totale o parziale delle operazioni, la sovrapproduzione nonché la riferibilità delle operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.

Nella realizzazione dei fenomeni fraudolenti sono solitamente coinvolte società costituite allo scopo specifico di emettere fatture non corrispondenti a operazioni effettive, prive di dipendenti e di una reale struttura operativa e che non provvedono al versamento delle imposte dovute (cd. cartiere).

Le finalità possono essere diverse, spesso interconnesse. In particolare, la contabilizzazione e il successivo utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti consentono al destinatario delle stesse di abbattere la base imponibile, con una riduzione del proprio carico fiscale complessivo e la costituzione di riserve occulte³; genera, inoltre, in capo ai simulati acquirenti crediti d'imposta fittizi, che si prestano a compensazioni indebite, anche a seguito di operazioni di cessione dei crediti stessi o di accollo di debiti tributari altrui (cfr. schema D). Nel contempo, le predette fatture possono risultare prodromiche al trasferimento di disponibilità finanziarie, anche di origine illecita, in genere verso l'estero. Infine, l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti può inserirsi in uno schema di frode sull'IVA intracomunitaria (cfr. schema B).

I settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Profilo soggettivo

- imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva sia sotto il profilo strutturale o gestionale.

³ La fattispecie è generalmente accompagnata dalla retrocessione occulta di una parte del corrispettivo annotato in fattura.

- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse.
- imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
- imprese la cui partita IVA risulta cessata⁴ ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT *Information Exchange System* – VIES)⁵.
- imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari.
- imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale.
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei.
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo *status* lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria.

⁴ La verifica della validità di una partita IVA nazionale può essere effettuata tramite un apposito servizio accessibile sul sito dell'Agenzia delle entrate: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.jsp>. Nel caso in cui la partita IVA risulti cancellata, un ulteriore elemento di attenzione è costituito dall'eventuale cancellazione d'ufficio disposta dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-*bis* o 15-*quinqies*, del D.P.R. 633/1972, qualora tale informazioni sia disponibile o, comunque, nota.

⁵ Il VAT *Information Exchange System* (VIES) è un sistema informatico di scambio di informazioni relative agli operatori economici registrati nei Paesi dell'Unione Europea per le transazioni transfrontaliere di beni e servizi, realizzato mediante un motore di ricerca di cui è titolare la Commissione Europea, alimentato dalle banche dati nazionali sull'IVA. L'inclusione nel VIES della partita IVA degli operatori economici che effettuano operazioni intracomunitarie può essere verificata sul sito della Commissione europea, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html. Per ulteriori informazioni circa il funzionamento del VIES, si rinvia a https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html?locale=it#item_1.

- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti.
- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se i delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quello ove i rapporti sono incardinati.

Profilo oggettivo

- sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società italiane o estere, esponenti aziendali, ulteriori persone fisiche prive di collegamenti, formali o commerciali, con l'impresa), specie se con il prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli automatici.
In particolare:
 - ripetuti afflussi di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti;
 - accrediti, specie se in contanti, d'importo corrispondente o di poco inferiore ad addebiti per pagamenti di beni e servizi, soprattutto se effettuati in prossimità della scadenza di tali pagamenti;
 - ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o alla traenza di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti;
 - ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, alla traenza di assegni e alla ricarica di carte prepagate, a favore di soci, esponenti aziendali, società del medesimo gruppo o soggetti a loro collegati, giustificati da operazioni (ad esempio, trasferimenti a titolo di erogazione/restituzione di finanziamenti, distribuzione di dividendi o di acconti di dividendi, prestiti infruttiferi, cessioni/acquisizioni di quote e/o di rami di azienda, pagamento di compensi, prestazioni di consulenze) che non trovano corrispondenza nel bilancio delle società coinvolte o non sono supportate da una adeguata documentazione, oppure che sono del tutto prive di giustificazione economica;
 - intensa attività di monetizzazione della provvista, effettuata anche nella stessa giornata e presso punti operativi diversi, tramite frequenti prelievi di contante eseguiti con varie modalità (a titolo esemplificativo, moduli di sportello, cambi di assegni per cassa) o tramite carte di pagamento utilizzate in maniera anomala per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelievo;
 - trasferimenti di disponibilità finanziarie all'estero anche mediante strumenti innovativi (ad esempio operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale).
- causali generiche di natura commerciale (fatture proforma; ripetizione degli stessi numeri di fattura; riferimenti esclusivamente ad acconti fattura); causali riferite a beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti a prestazioni di

consulenza ovvero beni immateriali; causali riferite a fatture con incongruenza nella numerazione e/o negli importi o con importi ripetuti.

- documentazione contabile o commerciale di dubbia autenticità.
- sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa.
- pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale.
- crescita esponenziale dei volumi intermediati a fronte dell'assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi, etc.).
- anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la traenza di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debitorici o di società alle stesse collegate.
- ricevute bancarie (Ri.Ba.) il cui pagamento viene eseguito dal creditore presso la banca domiciliataria del debitore tramite versamento di contante o con assegni circolari ovvero da parte dello stesso debitore attraverso provvista costituita dal medesimo creditore.

FRODI SULL'IVA INTRACOMUNITARIA

Premessa

Il fenomeno della frode sull'IVA intracomunitaria è strettamente collegato alle frodi fiscali descritte nello schema di cui all'allegato A; si tratta, infatti, di fenomeni complementari che possono rappresentare distinte fasi di un complesso unitario di condotte illecite.

La frode sull'IVA intracomunitaria è realizzata con il coinvolgimento di entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. *missing trader*), costituite *ad hoc*, solitamente in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione.

Tali entità (le cd. cartiere) - sfruttando il principio secondo cui negli scambi intracomunitari l'IVA è applicata nello Stato di destinazione dei beni - provvedono agli acquisti di beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell'imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. Tale cessione avviene a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell'IVA addebitata al cessionario, con grave pregiudizio sia delle ragioni erariali sia della concorrenza⁶.

La frode descritta può articolarsi anche in modo più complesso, in quanto i beni che sono stati oggetto di un acquisto intracomunitario, oltre a confluire nel mercato nazionale, possono, dopo diversi passaggi, essere rivenduti al primo cedente residente in uno Stato UE, seguendo uno schema circolare ("frode carosello"): in questo caso il vantaggio illecito; può consistere anche nella formazione di una posizione creditoria ai fini IVA in capo all'operatore economico che rivende all'estero, per effetto del trattamento di non imponibilità correlato alle cessioni intracomunitarie; inoltre, lo schema potrebbe coinvolgere più strutture societarie (cd. imprese cuscinetto o *buffer*), al fine di creare una rete di società interposte, finalizzata a rendere più difficili i controlli e il recupero dell'imposta evasa.

Dal punto di vista merceologico, la frode può riguardare qualsiasi tipologia di prodotto. È stato comunque riscontrato che i beni più frequentemente introdotti in circuiti fraudolenti, oltre a essere di elevato valore unitario e solitamente non deperibili, sono spesso a contenuto tecnologico e, più in generale, agevolmente trasportabili e di largo consumo (ad esempio, autoveicoli, carburanti e prodotti petroliferi, prodotti informatici, telefoni cellulari, elettrodomestici); inoltre, si tratta di beni prevalentemente assoggettati ad aliquota IVA ordinaria, così da consentire agli organizzatori delle frodi la massimizzazione del profitto illecito.

⁶ Un'ulteriore modalità di realizzazione della frode, che si perfeziona nel territorio dello Stato, coinvolge gli operatori che si qualificano come esportatori abituali, rilasciando lettere d'intento ideologicamente false, al fine di beneficiare del trattamento di non imponibilità applicabile ai loro acquisti, in assenza dei relativi presupposti. Tale indebito beneficio consente al falso esportatore abituale, nelle successive cessioni poste in essere con operatori nazionali, di offrire prezzi inferiori a quelli mediamente praticati sul mercato; inoltre, il medesimo si comporta alla stregua di un *missing trader* e non versa alcun importo a titolo di IVA, incamerando una parte dell'imposta applicata alle predette cessioni quale provento illecito riconosciuto per il ruolo rivestito nello schema fraudolento.

Profilo soggettivo

- imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
- imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.
- imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale delle stesse.
- imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
- imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT *Information Exchange System* – VIES).
- imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi e di affidamenti bancari.
- imprese con frequenti variazioni nella compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale.
- imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei.
- imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.
- imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria.
- pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti.
- presenza di soggetti muniti di delega a operare su molteplici rapporti aziendali, anche in assenza di un legame formale con le imprese intestatarie dei medesimi, specie se tali

delegati operano su uno o più punti operativi diversi da quella ove i rapporti sono incardinati.

Profilo oggettivo

- vorticoso movimento caratterizzato da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo.
- movimento caratterizzato prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati.
- accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, tramite assegni o bonifici o operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale.
- utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelievo.
- flussi in entrata seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di soggetti non collegabili all'attività svolta dal cliente.
- giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti.
- trasferimento di fondi per importi significativi ai soci, specie se in Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio⁷.
- cessioni di beni a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato.
- cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa o di un numero limitato d'impres.
- assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati.
- acquisti di beni e/o servizi da fornitori nazionali, senza addebito dell'IVA da parte del cedente o prestatore, da parte di soggetti che si qualificano come esportatori abituali, sulla base di false dichiarazioni d'intento, specie se seguiti da cessioni poste in essere da questi ultimi sul mercato nazionale.

⁷ Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (cfr. art. 1, comma 2, lett. bb), del d.lgs. 231/2007).

FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E ALTRE FORME DI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Premessa

Nel settore dell'imposizione diretta, gli illeciti connessi con il trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero nonché con il trasferimento della residenza all'estero sono finalizzati alla sottrazione di base imponibile domestica attraverso lo sfruttamento delle differenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali nazionali.

Il trasferimento fittizio della residenza in Paesi con regimi fiscali più favorevoli consente di beneficiare indebitamente, con riferimento ai redditi di fonte estera, di una tassazione minore rispetto a quella applicabile in Italia; l'allocazione artificiosa di elementi produttivi di reddito o della titolarità dei medesimi in giurisdizioni opache e non cooperative, caratterizzate da livelli impositivi nulli o comunque privilegiati, può comportare la fruizione indebita di esenzioni o di risparmi d'imposta.

Tali illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di cd. "*shell company*" o di società interposte (cd. "*conduit company*"), prive di un'effettiva struttura organizzativa idonea all'esercizio di un'attività economica, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento, per il tramite delle stesse, di un vantaggio fiscale; quest'ultimo può anche derivare dalla presenza di regimi di maggior favore rinvenibili nei Trattati internazionali (Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali) stipulati dallo Stato di residenza della *conduit company* (cd. *treaty shopping*).

Inoltre, il trasferimento di risorse finanziarie all'estero può avvenire attraverso strumenti e forme di investimento complessi e innovativi, con caratteristiche idonee a occultare o a ostacolare la riconducibilità di tali risorse al titolare effettivo delle medesime.

Profilo soggettivo

- soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente e in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative⁸.
- soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile dal luogo principale di svolgimento della attività, dalla localizzazione prevalente degli asset produttivi in Italia, dalla preponderanza dei ricavi prodotti o dei costi sostenuti sul territorio nazionale rispetto a quelli totali.
- imprese estere controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione formati in prevalenza da componenti ivi residenti.
- imprese o enti esteri controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia, il cui patrimonio è investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

⁸ Cfr. nota 1. Inoltre, si ricorda che, limitatamente alle persone fisiche, l'articolo 2, comma 2-*bis*, del d.p.r.22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce una presunzione relativa di residenza in Italia, per i soggetti cancellati dall'anagrafe della popolazione residente a seguito del trasferimento in uno degli Stati o territori individuati dal d.m. 4 maggio 1999 e successive modifiche.

- imprese estere, specie se partecipate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'assenza di personale, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio), soprattutto se titolari di redditi derivanti, in misura significativa, dalla detenzione e/o dallo sfruttamento di asset immateriali.
- imprese estere con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari.
- società caratterizzate da strutture partecipative complesse, enti e istituti giuridici di varia natura (ad esempio trust, fondazioni, fiduciarie, *international business company*), costituiti in giurisdizioni diverse da quella di residenza dei titolari effettivi delle predette entità o delle attività detenute dalle stesse, specie se tali giurisdizioni non dispongono di informazioni precise e tempestive sulla titolarità effettiva dei soggetti ivi stabiliti.

Profilo oggettivo

- rapporti intestati a persone fisiche residenti all'estero, con operatività significativa con controparti residenti in Italia, comprovanti la sussistenza di rilevanti interessi sul territorio nazionale.
- rapporti intestati a imprese estere, con operatività che attesta la disponibilità di locali o di personale sul territorio nazionale, o a soggetti che operano in Italia per conto delle stesse, con operatività da cui emerga la conclusione da parte dei medesimi di contratti vincolanti per le predette imprese.
- rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero, specie se per lungo tempo inattivi o poco movimentati.
- trasferimenti di disponibilità all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative, qualora:
 - le modalità, il Paese di destinazione o i beneficiari non siano ricollegabili all'attività del disponente;
 - siano privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
 - siano finalizzati al pagamento di una caparra confirmatoria relativa a contratti successivamente risolti o al pagamento di penali per asseriti inadempimenti contrattuali;
 - siano riconducibili a contratti di associazione in partecipazione ovvero a contratti di agenzia o di consulenza stipulati con soggetti residenti nel Paese di destinazione;
 - avvengano con modalità che ostacolano la tracciabilità dei trasferimenti ovvero agevolano l'anonimato dei beneficiari degli stessi, quali, ad esempio, i prelievi di contante e operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali.
- richiesta di chiusura di rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative.
- titolarità di investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria e/o patrimoniale, in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.

- attività finanziarie e investimenti esteri, formalmente intestati a società fiduciarie estere o ad altri enti interposti (società di cartolarizzazione estere, trust, fondazioni, ecc.), ma di fatto riconducibili a soggetti residenti in Italia. Tale interposizione si verifica, ad esempio, quando questi ultimi siano beneficiari di polizze assicurative a elevato contenuto finanziario, qualificabili come *insurance wrapper*, emesse da soggetti esteri.
- operazioni di acquisto o cessione di beni o servizi a prezzo non congruo rispetto al valore normale di mercato, soprattutto se occasionali, effettuate con soggetti, anche del medesimo gruppo, residenti all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico.
- flussi connessi a investimenti di capitale o a rapporti di finanziamento in essere con soggetti non residenti, qualora gli strumenti finanziari da cui derivano siano qualificati nella giurisdizione estera diversamente rispetto all'ordinamento nazionale.
- flussi connessi a partecipazioni o beni immateriali (ad esempio, marchi o brevetti), la cui titolarità è stata trasferita a soggetti non residenti, qualora in capo al trasferente permanga la disponibilità economica dei proventi generati dai predetti asset o anche, ad esempio, la gestione delle attività e dei rischi connessi ai medesimi e il relativo potere decisionale.
- flussi connessi a operazioni di vendita di oggetti preziosi e di opere d'arte, detenuti all'estero in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, specie se realizzate con controparti estere o, comunque, con il coinvolgimento di intermediari o società fiduciarie esteri.

OPERATIVITÀ CONNESSA CON LA CESSIONE DI CREDITI FISCALI FITTIZI E ALTRI INDEBITI UTILIZZI

Premessa

La cessione dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria consente di ottenere liquidità in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per l'erogazione del relativo rimborso.

I suddetti crediti sono cedibili se emergono dalle dichiarazioni fiscali e sono stati richiesti a rimborso; la cessione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione finanziaria.

Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all'indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie⁹.

In alcuni casi, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali. Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.

Dalla prassi emergono anche casi in cui le imprese titolari di crediti fittizi assumono, a titolo oneroso, l'obbligo di pagare i debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti, provvedendo a estinguere i debiti accollati mediante compensazione con i predetti crediti¹⁰.

Sotto il profilo soggettivo, le imprese cedenti o accollanti presentano spesso un oggetto sociale ampio ed eterogeneo, mentre le imprese cessionarie o accollate operano prevalentemente, anche sotto forma di cooperative consorziate, in settori di attività ad alta intensità di manodopera, con la presenza di elevati debiti erariali e contributivi (quali, ad esempio, carburanti e prodotti petroliferi, logistica, trasporto di merci, volantinaggio, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, traslochi, prodotti per l'edilizia e per il settore della ristorazione, e agenzie di viaggio).

È inoltre frequente il coinvolgimento di figure professionali diverse che, talvolta, conseguono commissioni sproporzionate per i servizi prestati.

⁹ Tali condotte fraudolente, pur osservate prevalentemente con riferimento alle imprese, possono coinvolgere anche persone fisiche; inoltre, esse hanno ad oggetto per lo più crediti IVA, ma riguardano anche altri crediti d'imposta, specie se funzionali al riconoscimento di incentivi fiscali e di origine cartolare, in quanto correlati al sostenimento di determinate tipologie di spese (ad es. crediti per ricerca e sviluppo, crediti per investimenti in aree svantaggiate, crediti per sostituti d'imposta ecc.). I predetti crediti possono riferirsi ad annualità molto risalenti nel tempo.

¹⁰ La descritta compensazione, già oggetto di una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 140/E del 15/11/2017) e di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. III sez., n. 1999/2018 del 18 gennaio 2018) che ne hanno dichiarato la non ammissibilità in ambito fiscale, è vietata per legge (art. 1 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Profilo soggettivo

- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale.
- imprese che cessano improvvisamente, anche a breve distanza temporale dalla costituzione, e sono poste in liquidazione, specie dopo aver preso parte a contratti di cessione di crediti fiscali.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati fiscali o di criminalità organizzata), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- imprese che partecipano a più atti di cessione di crediti fiscali in qualità di cedenti o di cessionarie.
- imprese che partecipano a più operazioni di accollo di debiti fiscali in qualità di accollanti o di accollate;
- imprese accollanti che compaiono come coobbligate in una pluralità di deleghe di pagamento F24 presentate per la compensazione di debiti tributari, oneri contributivi e premi di altri soggetti;

- coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti delle società coinvolte negli atti di cessione dei crediti fiscali o nelle eventuali successive operazioni di accollo di debiti tributari.
- imprese costituite nella medesima giornata con atti notarili dal medesimo contenuto, rappresentate dai medesimi esponenti societari, pur avendo sede legale in località differenti.
- imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti e/o accollate che si avvalgono di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali o di società di consulenza, anche di recente costituzione o sprovviste di adeguate competenze tecniche, che offrono assistenza “full service” rispetto alla stipula dei contratti di cessione o di accollo, compreso il procacciamento delle controparti e l’esecuzione degli adempimenti strumentali o connessi ai predetti contratti (apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni, ove previste).
- imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse¹¹.
- imprese coinvolte nella cessione di crediti fiscali o nell’accollo di debiti tributari, la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (*VAT Information Exchange System – VIES*).

Profilo oggettivo

- movimentazione caratterizzata da accrediti di bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l’estero, al fine di generare il fittizio credito fiscale.
- rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali.
- stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d’azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie.
- apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il modello dichiarativo¹².

¹¹ A titolo esemplificativo: crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturati da società con un oggetto che non appare compatibile con l’effettuazione di investimenti ammessi al beneficio previsto dall’articolo 3 del d.l. 145/2013 (quali attività di pulizia e di manutenzione di edifici); sostituti d’imposta che recuperano le somme erogate ai propri dipendenti a titolo di bonus IRPEF, ai sensi dell’articolo 1 del d.l. 2014, n. 66, mediante compensazione con i propri debiti fiscali, per importi complessivamente non congrui rispetto al numero dei soggetti beneficiari del predetto bonus.

¹² Al riguardo, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate ha precisato che dalla normativa in materia di apposizione dei visti di conformità da parte dei professionisti abilitati e di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risulta “l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispose e trasmette la dichiarazione” (Risoluzione n. 99 del 29/11/2019). Ai fini di tale obbligo d’identità occorre considerare che l’art. 23 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dopo aver stabilito al primo comma che “i professionisti

- presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta.
- ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, trasmissione delle deleghe di pagamento F24, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni).
- avvicendamento di professionisti diversi nella gestione degli adempimenti connessi o strumentali alla stipula da parte dello stesso soggetto di atti di cessione o di accollo (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni).
- prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso, ovvero corrispettivo dell'accollo del debito tributario o contributivo notevolmente inferiore al valore nominale del debito stesso, con apparente irragionevolezza economica delle operazioni per le società cedenti e acollanti.
- modalità di regolamento della cessione particolarmente vantaggiose per la società acquirente, quali l'integrale rateizzazione del prezzo convenuto ovvero il pagamento a scadenza posticipata e senza interessi, talvolta non corrisposto.
- commissioni ricevute da soggetti coinvolti nelle operazioni di accollo per importi apparentemente sproporzionati.
- utilizzi del corrispettivo della cessione o dell'accollo per eseguire bonifici verso l'estero o in favore di parenti e congiunti ovvero per la sottoscrizione di contratti di investimento o per operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali.
- costituzione di società ovvero aumento di capitale sociale mediante conferimenti di crediti fiscali che si sospettano essere fittizi, specie se la relazione di stima sia stata eseguita da soggetti insediati in località del tutto estranee all'area di interesse delle società e/o coinvolti in procedimenti penali.
- omissione degli adempimenti prescritti dalla normativa che disciplina la cedibilità dei crediti fiscali, il cui mancato rispetto ostacola l'attivazione di specifici controlli dell'Amministrazione finanziaria.

rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili” aggiunge al secondo comma “le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista”.